
Bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92**1. OGGETTO**

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;
- – per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell'art.4, comma 26, della legge 28 giugno 2012, n.92 e nell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013 n. 37, attuativo della predetta l. n. 92/2012 e sulla base di una graduatoria nazionale.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Sono ammesse alla presentazione della domanda:

- le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;
- le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.

2.2 Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese.

2.3 Possono presentare domanda di beneficio solamente le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n.92, e dai successivi provvedimenti attuativi vigenti alla data di pubblicazione del presente bando.

3. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 Non sono ammesse alla presentazione della domanda:

- le lavoratrici autonome;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati.

3.2 Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al paragrafo 3.1 venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

4. MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

I contributi, di importo pari a 300,00 euro mensili, saranno erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente bando.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestanti (in caso di gravidanza gemellare si deve presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

5.1 Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, della documentazione attestante la fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Titolo: Bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

5.2 Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003). I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici utilmente collocate in graduatoria presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

Detti voucher possono essere ritirati in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile. La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL;
- il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente',
- la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di ri-chiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

- inserire i propri dati anagrafici, di residenza e di domicilio, nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
- indicare il numero di telefono cellulare e l'indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, il numero di cellulare sarà utilizzato per eventuali comunicazioni tramite SMS;
- inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
- inserire i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
- accedere nuovamente, all'esito del parto, per inserire il codice fiscale del minore, nel caso in cui sia lavoratrice che abbia presentato la domanda nei quattro mesi antecedenti la data presunta del parto;
- inserire i dati riguardanti il congedo di maternità: dichiarazione di aver usufruito o di essere in corso di fruizione del congedo di maternità, data ultimo giorno del congedo stesso;
- indicare i periodi di congedo parentale già fruiti;
- indicare a quale dei due benefici intende accedere, per quante mensilità ed il periodo, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda; una volta effettuata, la scelta della struttura non è modificabile, ad eccezione dei casi previsti al successivo punto 7;
- inserire dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l'iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.

La domanda va presentata all'INPS in modo esclusivo attraverso il canale WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino - Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

Il PIN con cui viene effettuata l'autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo". Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN "dispositivo" (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN "dispositivo" si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell'Istituto). Le lavoratrici che siano già in possesso di un PIN rilasciato dall'INPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso.

L'INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli

Titolo: Bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

che verranno effettuati.

7. VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA

L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.

Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dai sistemi INPS e riportati nella ricevuta di invio.

8. CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA EROGANTE SERVIZI PER L'INFANZIA

La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura erogante i servizi per l'infanzia, prescelta al momento della domanda, solamente nei casi di seguito riportati:

- cambio di residenza o della dimora temporanea della madre lavoratrice;
- variazione della sede di lavoro;
- cancellazione dell'istituto scolastico dall'elenco INPS delle strutture eroganti servizi per l'infanzia.

9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore **11:00** del giorno **1 luglio 2013** fino al giorno 10 luglio 2013.

10. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (come da dichiarazione relativa al nucleo familiare della concorrente valida alla data di scadenza del presente bando) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria sarà pubblicata dall'INPS entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande sul sito www.inps.it al seguente percorso: Home>Avvisi e Concorsi>Avvisi.

L'elaborazione della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare della concorrente è obbligatoria per determinare il posizionamento in graduatoria della medesima. Essa, prima di trasmettere la domanda, dovrà pertanto far elaborare detta dichiarazione ISEE affinché, durante l'istruttoria della pratica, il sistema automatico dell'Istituto ne rilevi i valori corrispondenti.

La dichiarazione ISEE può essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione "Servizi On-Line" (v. circolare INPS n. 2 del 12/01/2011 e circolare INPS n. 130 del 10/10/2011) ed inserendo i dati necessari per l'elaborazione direttamente nella procedura e nelle banche dati dell'Istituto; la lavoratrice ha comunque la possibilità di richiedere all'Istituto informazioni e consulenza in merito .

In alternativa la lavoratrice può rivolgersi ad un CAF convenzionato, che provvederà alla predisposizione e trasmissione all'INPS della dichiarazione ISEE. Si ricorda che la trasmissione delle dichiarazioni ISEE da parte del CAF all'Istituto non avviene in tempo reale ma in differita e secondo tempistiche definite dal singolo CAF. Si consiglia quindi, prima della presentazione della domanda, di verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del CAF.

Nel caso si sia già proceduto all'elaborazione della dichiarazione ISEE ed esista nelle banche dati dell'INPS una dichiarazione valida alla data di scadenza del bando, non sarà necessario richiederne una nuova. Durante l'istruttoria della pratica, qualora il sistema non rilevi un valido ISEE, la domanda sarà respinta.

11. RINUNCIA DEL BENEFICIO

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente via web, nel portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.

La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.

I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.

Titolo: Bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.

L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

12. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 – CODICE PRIVACY

INPS con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita 21, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente. Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all'istruttoria.